



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2908 di data 9 novembre 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale sull'impianto funiviario M259b "CIGOLERA – CIMA TOGNOLA" relativa alle opere paravalanghe a protezione della linea funiviaria, nell'area sciistica di San Martino di Castrozza, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 12 ottobre 2020, con la quale la società Funivie Seggiovie San Martino s.r.l., con sede a Primiero San Martino di Castrozza, via Passo Rolle, 21, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M259b "Cigolera – Cima Tognola", nell'area sciistica di San Martino di Castrozza, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma ing. Andrea Gobber datati settembre 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale riguarda la sostituzione delle attuali e deteriorate opere fermaneve a protezione della linea funiviaria con altrettante di diversa tipologia con leggere modifiche nella disposizione.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Preso atto che l'Agenzia Provinciale Protezione Ambiente – settore qualità ambientale ritiene che gli interventi risultano non sostanziali rispetto alle valutazioni contenute nel procedimento di VIA concluso con deliberazione della Giunta provinciale n. 1679 di data 29 settembre 2014.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Seggiovie San Martino s.r.l., con sede a Primiero San Martino di Castrozza, via Passo Rolle, 21 alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M259b "Cigolera – Cima Tognola", nell'area sciistica di San Martino di Castrozza, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di subordinare il rilascio della presente autorizzazione alla presentazione presso la segreteria della Commissione di coordinamento della relazione di calcolo di cui all'articolo 31/3, comma 2 lettera b), del Regolamento di esecuzione della l.p. 7/87, in duplice copia.
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione della linea funiviaria rilasciata con Determinazione del Dirigente del Dipartimento artigianato commercio promozione sport e turismo n. 28 di data 3 luglio 2018;

4. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che il presente provvedimento e il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna mentre all'Agenzia Provinciale Protezione Ambiente – settore qualità ambientale venga trasmessa copia della presente deliberazione;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/fr